LUCA RUBINACCI

CN = RUBINACCI LUCA O = non presente C = IT

STUDIO LEGALE RUBINACCI - TESTA

80132 - Napoli - Via S. Lucia, 15 Tel. 081.0320314 - 081.0320347 - Fax 081.0320389 PEC: Lucarubinacci@legpec.it

Napoli, 13 aprile 2018

Preg.mo
Sen. Dr. Vincenzo D'Anna
Presidente dell'Ordine
Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

OGGETTO: Parere legale

Egregio Presidente,

riscontro la Sua nota del 12 aprile 2018, con cui mi chiede parere legale in merito alla possibilità che a un biologo venga affidata la direzione tecnica di uno stabilimento di acque minerali, rimettendoLe qui di seguito le mie considerazioni.

* * * * *

La questione ruota attorno all'effettiva portata dell'art. 5 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, che sembrerebbe riservare tale possibilità ai medici, ai chimici e ai farmacisti.

L'anzidetta norma, infatti, nell'elencare la documentazione da allegare a corredo dell'istanza di autorizzazione a mettere in vendita un'acqua minerale naturale nazionale, richiede, tra l'altro, la "dichiarazione di un dottore in medicina ovvero in chimica od in chimica e farmacia, preferibilmente versato in idrologia, che assume la direzione tecnica nello svolgimento dei servizi inerenti all'utilizzazione ed alla conservazione delle caratteristiche fisico-chimiche ed igieniche della sorgente".

Sul punto si è, tuttavia, espresso in passato il T.A.R. Lazio-Roma, definendo un giudizio promosso proprio dall'Ordine Nazionale dei Biologi nell'ambito del quale erano stati impugnati la determinazione del 3 aprile 2002 del Ministero della Salute prot. IX/406/AG2.10/639 e un provvedimento della Regione Emilia Romagna.

Entrambi tali atti escludevano che la direzione tecnica di uno stabilimento di imbottigliamento di acque minerali potesse essere affidata ad un laureato in biologia.

Il T.A.R. Lazio, invece, con sentenza n. 2690/2005, ha decretato l'illegittimità di tale posizione (diverso il caso dello stabilimento di acque termali dove, invece, tale facoltà non è consentita).

Nella sentenza si legge, più in particolare, che:

« Con due motivi di gravame l'Ordine Nazionale dei Biologi ed il dottor Podico Maurizio, biologo al quale è stata negata la possibilità di assumere la direzione tecnica di uno stabilimento per l'imbottigliamento delle acque minerali perché privo del titolo di studio compreso tra le figure professionali alle quali ciò sarebbe consentito, lamentano l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti ed illogicità manifesta e la violazione dell'articolo 3 della legge n. 396 del 24 maggio 1967, del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/1993 e dei principi giurisprudenziali in materia.

Assumono che, contrariamente a quanto affermato dalle amministrazioni resistenti, le figure professionali di medico e chimico, previste dal Regio Decreto del 28 settembre 1919, sarebbero state integrate da quella del biologo, ad opera della legge n. 396 del 1967.

Tale legge, istitutiva dell'Ordine dei Biologi, avrebbe affidato ai biologi, in forza dell'articolo 3, le analisi e i controlli delle acque potabili e minerali, così inserendo, al fianco della figura professionale del medico e del chimico, anche tale ultima figura professionale, alla quale, pertanto, deve essere riconosciuta la possibilità dello svolgimento delle medesime funzioni riservate dal R.D. del 28 settembre 1919 alle prime due figure professionali.

Le censure sono fondate.

Precisato il diverso ambito di operatività delle tre figure professionali prima citate, consistente, per il medico, nella diagnosi e la cura di un soggetto ammalato, per il chimico, nello svolgimento di perizie, di analisi chimiche e dei processi per l'estrazione o la realizzazione artificiale di sostanze, e per il biologo, nello svolgimento di analisi biologiche, sierologiche, immunologiche, istologiche, metaboliche, tra le quali (lettera h) dell'articolo 3, della legge 396 prima citata) "l'analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali", deve osservarsi che i compiti riservati al biologo, secondo quanto ha precisato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 345 del 12 luglio 1995, oltre alle attività espressamente enunciate si estendono anche alle attività all'interno delle strutture pubbliche ed in particolare nelle Unità Sanitarie Locali.

Viene, infatti, riservata loro una competenza ulteriore attraverso una disposizione di chiusura (articolo 3, comma 2, legge n. 396 del 1967) "sulla scorta di una nozione del diritto alla salute comprensivo anche di un diritto all'ambiente salubre... ... alla salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente di vita e di lavoro, degli alimenti e delle bevande, dei prodotti ed avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo."

Senza che da questo derivi, ad avviso della Corte, confusione con le altre figure professionali che concorrono alla tutela della salute, ma più "semplicemente la necessaria concorrenza di diverse competenze, che debbono essere armonicamente integrate in taluni specifici ambiti, come già affermato da questa Corte con riguardo ai laboratori di analisi ospedalieri in cui sono appunto contemplati i diversi ruoli di biologo, chimico e medico (sentenza n. 29 del 1990), concorrenza parziale e interdisciplinarità che appaiono sempre più necessarie in una

società, quale quella attuale, i cui interessi si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità ed alla tutela dei quali - e non certo a quella corporativa di ordini o collegi professionali, o di posizioni di esponenti degli stessi ordini - è, in via di principio, preordinato e subordinato l'accertamento e il riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di categoria della professionalità specifica .. Il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica (ad esempio le zone di attività mista tra avvocati e dottori commercialisti nel settore tributario anche contenzioso; degli ingegneri e architetti nel settore di determinate progettazioni; degli ingegneri o dei geologi in alcuni settori della geologia applicata e della tutela dell'ambiente; degli ingegneri e dottori in scienze forestali nell'ambito di talune sistemazioni montane)."

Orbene, se sulla scorta delle precisazioni contenute nella citata sentenza della Corte Costituzionale, al biologo, oltre alle attività espressamente indicate nell'articolo 3, comma primo, della legge n. 396 del 1967, compresa quella specifica relativa all'analisi dell'acqua minerale, sono consentite le altre attività necessarie per la salvaguardia e la tutela della "salubrità degli alimenti e bevande e dell'igiene dell'ambiente di vita e di lavoro, degli alimenti e delle bevande, dei prodotti ed avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo" allora deve ammettersi che allo stesso professionista è consentita l'attività di direzione di uno stabilimento delle acque minerali. Si tratta, infatti di un luogo privato, all'interno del quale si svolge un'attività che presenta profili di interesse della salubrità e dell'igiene dell'ambiente di vita e di lavoro e degli alimenti e delle bevande, come prima riferite.

E deve dedursi che soltanto l'inesistenza della professione di biologo venuta ad esistenza con la legge istitutiva n. 396 nel 1967, ha portato alla sua non considerazione da parte del R.D. del 28 settembre 1919 contenente norme disciplinanti l'uso delle acque minerali e degli stabilimenti termali.

La ricostruzione interpretativa condotta dalla Corte Costituzionale e fin qui riportata si rivela, del resto, perfettamente in linea con il principio comunitario della libera prestazione dei servizi.

Secondo un consolidato orientamento della Corte di giustizia, l'articolo 49 del trattato CE ed il connesso principio di libera prestazione dei servizi, inclusi quelli aventi carattere professionale, ex articolo 50, lettera d) non solo comportano l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi in un altro Stato membro, nel caso in cui ciò avvenga in base alla cittadinanza di quest'ultimo, ma comportano anche l'eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti dei prestatori nazionali nel senso che deve essere eliminata ogni discriminazione che possa impedire, ostacolare o rendere meno attraente l'attività del prestatore d'opera anche solo all'interno di uno dei Paesi della Comunità. Con

la conseguenza che il principio di libera prestazione, in quanto principio fondamentale del trattato, può ammettere limitazioni solo se derivanti da norme imperative di interesse generale, tenuto conto, in ogni caso, che l'applicazione di esse sia proporzionata allo scopo avuto di mira dal legislatore nazionale (CdS, sezione IV, 4 aprile 2002 n. 1868).

Nel caso in esame non esistono norme imperative in tal senso né esiste un interesse generale di pari portata. La direzione tecnica di uno stabilimento di imbottigliamento di acque minerali non ha come sua finalità che quella della commercializzazione di acque il cui contenuto biologico deve essere accertato da un biologo sicchè un'eventuale restrizione nell'affidamento della direzione dello stabilimento si rivelerebbe incomprensibile».

Si tratta dell'unico precedente specifico che è stato possibile rinvenire.

La pronuncia, tuttavia, affronta la questione in maniera -a mio avviso- molto puntuale e può costituire un valido punto di riferimento.

Le conclusioni cui è pervenuto il T.A.R. Lazio-Roma, del resto, appaiono largamente condivisibili.

Va, peraltro, precisato che tali conclusioni non sono minimamente intaccate dalla riforma approvata con la recente legge 11 gennaio 2018, n. 3, che non ha riguardato le competenze del biologo e non ha, del resto, intaccato l'art. 3 della legge 396/1967.

* * * * *

In definitiva, ritengo possibile sostenere, alla luce di quanto si è appena chiarito, che la direzione tecnica di uno stabilimento di acque minerali possa essere affidata a un biologo.

Restando a tua disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, invio molti cordiali saluti.

Avv. Luca Rubinacci Firmato digitalmente